

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 13.10.2014

La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) – Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) – Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) – Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) – Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) – Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) – Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) – Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Giusi IANNI (Magistrato) – Francesco LUPA (Magistrato) – Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) – Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) – Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) – Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) – Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) – Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Deroga alla competenza territoriale e contratto che richiama clausola di un diverso documento: c'è *relatio perfecta* e non serve l'approvazione specifica per iscritto ex art. 1341 c.c.

*Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di *relatio perfecta*, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., mentre non rileva l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto.*

Tribunale di Foggia, ex Tribunale di Lucera, sentenza del 10.10.2014

...omissis...

- CONCLUSIONI -

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2014, la difesa di parte attrice ha chiesto di condannare la [redacted] al ripristino dell'utenza telefonica aziendale [redacted] intestata alla [redacted], nonché al risarcimento del danno subito dalla società attrice, da liquidarsi nella misura di euro 25.000,00 ovvero in altra misura ritenuta di giustizia; il tutto con vittoria delle spese processuali e risarcimento del danno da lite temeraria. La difesa della [redacted] ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo in ogni caso il rigetto dell'avversa domanda perché infondata, con vittoria di spese.

- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO -

L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta è fondata.

Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità "il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine della integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina per il tramite di relativi *relatio perfecta*, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., mentre non rileva l'eventuale unilateralità dell'approvazione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto" (Cass. 22.4.1997 n. 3479; conf. Cass. 19.3.2004 n. 5549, secondo cui "qualora in un testo contrattuale le parti richiamino una clausola contenuta in un distinto documento, dichiarandosi di averne preso visione e di conoscerlo bene, tale *relatio perfecta* ha il medesimo valore di una clausola concordata, il che la sottrae all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c."; cfr. inoltre, nella giurisprudenza di merito, App. Roma 16.4.2007 n. 1731).

Nel caso di specie nel contratto di telefonia stipulato il 20.7.2010 tra la [redacted]

avente ad oggetto "l'attivazione del [redacted] come unico operatore" sull'utenza telefonica aziendale 0881549862", si legge che "...il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le norme previste ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto:.....10 Foro competente". La richiamata clausola n. 10 delle condizioni generali di contratto, rubricata "Foro competente", così dispone: "Per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente contratto le parti concordano la competenza esclusiva del Foro di Roma".

La copia del contratto prodotta dalla società convenuta (cfr. doc. 2 fascicolo [redacted] recante il rinvio per relationem alla clausola derogativa della competenza territoriale, non è stata disconosciuta da parte attrice.

Orbene ritiene questo giudicante che il predetto richiamo espresso alla clausola vessatoria - sul dichiarato presupposto della piena conoscenza di quella clausola da parte del cliente aderente - integri una relatio perfecta nel senso indicato dalla giurisprudenza sopra citata, idonea ad assegnare a quella disciplina derogatoria il valore di una clausola concordata.

E' inconferente nel caso in esame la giurisprudenza citata da parte attrice, relativa alla diversa ipotesi del richiamo cumulativo e generico ad una serie di clausole unilateralmente predisposte - vessatorie e non -, come tale inidoneo a garantire la specifica attenzione dell'aderente sul contenuto delle clausole vessatorie cui equivocamente si rinvia.

Non coglie neppure nel segno l'argomentazione difensiva di parte attrice secondo cui il predetto rinvio per relationem sarebbe in realtà equivoco, perché individua la clausola derogativa della competenza con il numero 10 - che identifica tale clausola nelle condizioni generali previste per i clienti cd. residenziali -, anziché con il n. 25, che contraddistingue la detta clausola nelle condizioni generali applicabili ai clienti business, quale è la [redacted]

Invero la relatio è comunque univoca, perché il rinvio contiene l'indicazione dello specifico oggetto della clausola vessatoria richiamata ("Foro competente").

E d'altra parte il contenuto della clausola derogativa della competenza (come pure la rubrica "Foro

competente”) è identico per i clienti residenziali e per quelli business, al di là della diversa numerazione identificativa.

La cognizione della presente controversia deve essere pertanto devoluta al Tribunale di Roma, convenzionalmente designato dalle parti come foro esclusivo per le controversie relative all'esecuzione del contratto di telefonia.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Foggia, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da [REDACTED] in persona del l.r. pro tempore, nei confronti di [REDACTED], in persona del l.r. pro tempore, così provvede:

- 1) dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale di Roma;
- 2) condanna parte attrice al pagamento in favore della società convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge;

Così deciso in Lucera, il 10.10.2014.



Depositato in Canc.
Oggi 10.10.14

Il Direttore Amministrativo
dott.ssa Maria CARAPPELLA

IL GIUDICE

dott. Giuseppe Sciscioli